



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DI UNO STABILIMENTO ED UNA ATTIVITA' IN BDN

L'obbligo di REGISTRAZIONE IN BDN (Banca Dati Nazionale) riguarda tutti gli stabilimenti in cui sono detenuti animali o materiale germinale, nonché i trasportatori. La registrazione deve avvenire PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA'.

Sono esentati dall'obbligo di registrazione le abitazioni private dei detentori e proprietari di animali da compagnia.

QUALI TIPOLOGIE DI ATTIVITA' RICHIEDONO UNA REGISTRAZIONE?

ALLEVAMENTO: l'attività di un operatore che detiene uno o più animali della stessa specie o gruppo specie nelle strutture di uno stabilimento per un periodo di almeno 30 giorni.

NB: Col termine di allevamento si intendono anche le attività in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti.

Sono da registrare in BDN gli allevamenti delle seguenti specie o gruppi specie: Bovini; Ovini e Caprini; Equini; Suini; Camelidi e Cervidi; Pollame e Volatili in cattività; Api e Bombi; Acquacoltura (pesci, molluschi e crostacei); Lagomorfi (conigli); Elicicoltura; Bachicoltura da seta; Altri invertebrati terrestri; Animali da compagnia.

Nel medesimo stabilimento possono essere presenti allevamenti diversi, per specie animale o per operatore.

- **ALLEVAMENTO FAMILIARE:** attività di allevamento prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente:
 - a) bovini: con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
 - b) equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
 - c) ovini e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l'operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
 - d) suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
 - e) pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

f) conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;

NB: Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie

- **ALLEVAMENTO AMATORIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA:** attività di allevamento che può essere svolta anche in abitazione privata in cui vengono detenute da 2 a 3 fattrici, intese come femmine intere in età fertile adibite annualmente alla riproduzione.
- **ALLEVAMENTO ORDINARIO:** allevamento diverso da quelli precedenti.

STABILIMENTO PER IL RICOVERO COLLETTIVO DI EQUINI: attività di raggruppamento e ricovero di equini di diversi proprietari, che fruiscono del servizio di custodia e cura dell'animale. Questa tipologia comprende le attività di addestramento e di equitazione (es. maneggio, scuderia, ippodromo).

PENSIONE PER ANIMALI DA COMPAGNIA: attività di ricovero temporaneo, superiore alle 24 ore, di animali da compagnia di proprietà altrui non finalizzata all'allevamento.

INCUBATOIO

STALLA DI TRANSITO PER UNGULATI

PASCOLO e PASCOLO VAGANTE

FIERE, MERCATI, MOSTRE

STABILIMENTI DI MATERIALE GERMINALE

STABILIMENTO A FINI SCIENTIFICI (O CENTRI DI RICERCA)

RIFUGI PER CANI, GATTI E FURETTI

COME RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DI UNA ATTIVITA'?

ALLEVAMENTI ORDINARI E ALTRE ATTIVITA': L'operatore, prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune dove dovrà insistere lo stabilimento, presentando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** corredata della documentazione specifica richiesta dal Servizio Sanitario dell'ASL CN2 (disponibile presso gli sportelli dell'ASL (Alba- Via Vida 10; Bra- Viale Industria 4) o sul sito <https://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-veterinario-area-a-sanita-animale/anagrafezootechnica>)



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Il SUAP, ricevuta la comunicazione, fatte le dovute verifiche, ne cura la trasmissione all' ASL competente per territorio tramite PEC all'indirizzo aslcn2@legalmail.it. L'ASL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l'operatore intende effettuare.

ALLEVAMENTI FAMILIARI ED AMATORIALI: La richiesta di registrazione deve essere fatta DIRETTAMENTE all'ASL compilando la documentazione specifica disponibile presso gli sportelli dell'ASL (Alba- Via Vida 10; Bra- Viale Industria 4) o sul sito <https://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-veterinario-area-a-sanita-animale/anagrafezootecnica>). La documentazione deve essere consegnata agli sportelli dell'ASL brevi manu o inviata via PEC all'indirizzo aslcn2@legalmail.it

NB: Prima della registrazione di un allevamento familiare, l'ASL CN2 richiede anche una dichiarazione del comune che, valutati aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali, attesti l'inesistenza di impedimenti allo svolgimento dell'attività sul proprio territorio.

Il nulla osta del comune non determina la registrazione in BDN.

La registrazione è subordinata all'esito favorevole di un sopralluogo dell'ASL per la verifica dei requisiti di sua competenza (strutture e attrezzature).

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELLE ATTIVITÀ REGISTRATE

L'operatore comunica tramite SUAP, o tramite ASL nei casi di allevamenti familiari e negli altri casi previsti, le modifiche inerenti alle attività degli stabilimenti e le cessazioni, con i tempi previsti (**entro 7 giorni dalle variazioni**). Il SUAP trasmette le informazioni ricevute dall'operatore all'ASL competente per territorio.

Le comunicazioni dovute sono:

- **Cambio dell'operatore:** con la comunicazione del nuovo operatore, anche in caso di società che cambia denominazione pur conservando il medesimo codice fiscale, l'operatore "cedente" è assolto dall'obbligo di comunicazione di cessata attività.
- **Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese:** tali eventi possono essere comunicati direttamente alla



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ASL competente per i pascoli, per gli allevamenti familiari e amatoriali. La sospensione temporanea dell'attività ha durata massima di 24 mesi. Oltre tale termine, se l'operatore non ha richiesto la riattivazione, l'attività sarà automaticamente chiusa in BDN.

- **Variazioni significative delle attività che comportano**

- aumento della consistenza dei capi,
- ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata,
- cambiamento del percorso produttivo (pertinenze aziendali, cambio planimetria aziendale, variazione dell'orientamento produttivo e della modalità di allevamento).

L'ASL valuta la richiesta di modifica alla luce della normativa vigente in materia di sanità e di benessere e rilascia o meno il nulla osta/autorizzazione.

Salvo che per variazioni significative delle attività per cui è necessario presentare al SUAP una SCIA, negli altri casi l'operatore presenta al SUAP la richiesta di aggiornamento della comunicazione iniziale (la comunicazione semplificata deve essere corredata dalla documentazione specifica disponibile presso gli sportelli dell'ASL o sul sito <https://www.aslcn2.it/categorie-modulistica/servizio-veterinario-area-a-sanita-animale/anagrafezootecnica>).

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAP, se non comportano l'aggiornamento di altre autorizzazioni:

- la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche, se il CF delle stesse non cambia
- la variazione del proprietario degli animali

Tali informazioni devono essere in ogni caso comunicate dall'operatore all'ASL entro 7 giorni dalla modifica per poter essere registrate in BDN.